

SPESE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO CIVILE

RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI CIVILI CON PARTE PROCESSUALE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ARTICOLI 133 E 134 DEL DPR 115/2002.

Nel processo civile la parte deve provvedere alle spese degli atti che compie, di quelli che richiede e degli atti necessari al giudizio disposti per legge o dal giudice.

Il principio generale nel processo civile è quello che “le spese seguono la soccombenza”.

L'articolo 91 c.p.c stabilisce che: “...il giudice con la sentenza che chiude il processo ...condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme agli onorari di difesa...”.

In deroga al principio della soccombenza il giudice può compensare le spese, totalmente o parzialmente (art. 92 cpc).

Fa eccezione l'imposta di registro, è una spesa solidale e prescinde dalla soccombenza (art. 57, comma 1, DPR 131/1986).

Se una delle parti del processo è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina delle spese di giustizia, DPR 115/2002 noto come T.U. spese di giustizia, disciplina

ART. 131 (Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

((a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario)); ((27))

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile ((...)); ((27))

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Contabilizzazione delle spese prenotate a debito e anticipate dallo Stato

Le spese processuali si possono raggruppare in due tipi, **spese personali e solidali**;

1) le spese personali:

- il contributo unificato,
- le spese di notifica,
- l'imposta ipotecaria e catastale,
- i diritti di copia,
- gli onorari e le spese del difensore,
- le indennità dovute ai magistrati ai dipendenti appartenenti agli uffici giudiziari e agli ufficiali giudiziari per le trasferte,
- le indennità e le spese sostenute dai testimoni, dai notai, dagli ausiliari del giudice e dal c.t. di parte,
- le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del giudice,
- le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta

2) le spese solidali:

- l'imposta di registro, cioè l'importo dell'articolo iscritto dall'Ufficio dell'Entrate nel Mod. 9. Infatti l'imposta di registro, come dispone l'articolo 57 comma 1 D.P.R. 26.10.1986 n. 186 "T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", è solidale e prescinde dalla soccombenza. All'atto della registrazione vengono imposti in pagamento n. 3 tributi:
 - imposta di bollo cod. 456 T
 - imposta di registro cod. 109 T
 - tributi speciali cod. 965 T

Il procedimento civile deve concludersi nelle forme previste dal codice di rito, con un

provvedimento “definitorio“ che costituisce il titolo esecutivo, anche in ordine alle spese processuali.

Nei procedimenti civili, con parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il T.U. ha previsto diversi provvedimenti che possono definire il giudizio e costituire il titolo esecutivo da porre a base dell'eventuale recupero dei crediti erariali nonché il presupposto per individuare, caso per caso, il debitore dell'Erario e l'importo stesso della spesa di giustizia da recuperare, la spesa prenotata a debito e/o la spesa anticipata.

Il giudice provvede alla liquidazione delle spese, ex artt 91 e 92 c.p.c., in base al criterio della soccombenza.

*L'articolo 133 del DPR 115/2002 – **Pagamento in favore dello Stato***

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

*L'articolo 134 del DPR 115/2002 – **Recupero delle spese***

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

Gli artt. 133 e 134 del DPR 115/2002 disciplinano le ipotesi di recupero delle spese processuali ma, le fattispecie che si presentano nella pratica, sono molteplici e talvolta **le modalità di definizione** non sono riconducibili alle ipotesi specifiche previste dal legislatore.

Per la difficoltà di applicare al caso concreto una delle previsioni previste dagli artt. 133 e 134 potrebbe accadere che lo Stato, per esempio, dopo aver anticipato le spese e gli onorari della difesa, non possa poi recuperare le spese o rivalersi su una parte processuale.

Il principio generale è quello previsto dagli artt. 133 e 134 , 1 comma.

In materia di patrocinio a spese dello Stato il provvedimento che dispone la condanna alle spese della parte non ammessa costituisce il titolo esecutivo, per lo Stato, di richiedere alla parte non beneficiata “ricca” la ripetizione delle spese anticipate e la rifusione delle spese prenotate a debito per conto della parte processuale “non abbiente” che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 TU). E in tal caso il provvedimento del giudice deve *disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato a cura della* parte obbligata, la parte “ricca” soccombente, nei cui

confronti l'Ufficio recupero crediti dovrà attivare la procedura del recupero delle spese di giustizia ripetibili. Di conseguenza si aprirà l'articolo di recupero crediti e il pagamento dovrà essere eseguito a favore dello Stato.

Se lo Stato, tramite l'Equitalia, non recupera le spese processuali allora “ il mancato recupero “ costituirà il titolo per potersi rivalere sulla parte non abbiente “beneficiata” *se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.*

Qualora non si giunga ad una pronuncia sul merito della controversia, dovute alle più svariate ragioni, il T.U. disciplina delle ipotesi in cui **le spese di giustizia devono essere recuperate e sono previste dall'art. 134, 2-3-4-5 commi.**

I criteri per il recupero delle spese processuali, spese anticipate dall'erario e/o spese prenotate a debito, sono previsti nella legge:

se il giudizio è definito con sentenza o altro provvedimento definitivo e la **parte ammessa al beneficio è vittoriosa**, lo Stato ha diritto al recupero delle spese processuali nei confronti della parte soccombente se “ **il provvedimento pone a carico della parte soccombente ricca la rifusione delle spese processuali** a favore della parte ammessa e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Il tenore letterale dell'art. 133 del TU induce a ritenere che **allo Stato spetti l'azione di rivalsa nei confronti della parte soccombente**, diversa da quella ammessa al beneficio del patrocinio, **soltanto se il provvedimento pone a carico di tale parte processuale la rifusione delle spese processuali** a favore di quella beneficiata e ne disponga il pagamento a favore dello Stato.

Diversamente, se, nonostante la **soccombenza della parte ricca**, il giudice disponga la **compensazione delle spese processuali**, lo Stato non ha diritto a recuperare le spese anticipate e prenotate non ricorrendo i presupposti dell'art. 133 TU;

se **lo Stato non riesce a recuperare le spese processuali** nei confronti della parte soccombente , secondo le previsioni di cui all'art. 133 TU e **la vittoria della causa consente alla parte ammessa al beneficio di poter restituire le spese erogate in suo favore** dallo Stato, in tal caso **lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte beneficiata abbia conseguito un vantaggio economico pari o superiore al sestuplo delle spese complessive**, con la precisazione che **il recupero delle spese “ anticipate “ non è soggetto ad un tal limite .**

Il legislatore prevede che l'azione di rivalsa si realizzi “ **se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 ”**, non precisando se l'azione stessa sia subordinata all'esperimento infruttuoso del tentativo di recupero coattivo o al mero mancato pagamento spontaneo da parte del soccombente .

Dal dettato normativo sembrerebbe che l'azione di rivalsa erariale ex art. 134, comma 1, sia subordinata al completamento della procedura esattoriale nei confronti del soccombente non ammesso a patrocinio, ai sensi degli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 112 del 1999.

Di conseguenza , gli Uffici Recupero Crediti degli uffici giudiziari, prima di attivarsi per la rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio, dovranno attendere la dichiarazione di inesigibilità del credito iscritto a ruolo da parte del concessionario per la riscossione, attualmente Equitalia, nei confronti della parte soccombente condannata alle spese con sentenza. In tal caso occorrerà attendere anni per poter azionare la rivalsa nei confronti del non abbiente e solo a questo punto lo Stato potrà esercitare l'azione di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio che si è “ arricchita “ e che, molto probabilmente, non avrà più l'eventuale somma conseguita visto che, sulla stessa, lo Stato non ha diritto di

prelazione;

se le parti **transigono** la controversia, lo **Stato** ha azione di **rivalsa nei confronti dell'ammesso al patrocinio per le spese anticipate**, mentre tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate. L'art. 134, comma 3, esplicitamente vieta di accollare le spese prenotate alla parte beneficiata pena la nullità del patto e con il limite che la parte ammessa al patrocinio è obbligata alla rifusione delle suddette spese soltanto se ha conseguito almeno il sestuplo del valore delle spese anticipate e prenotate;

se il giudizio è **estinto o rinunciato, l'attore o il ricorrente**, diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle **spese prenotate a debito**. Salva la possibilità, nel caso in cui lo Stato non riesca a recuperarle, di esercitare la rivalsa nei confronti della parte ammessa. **Le spese anticipate**, invece, sono in ogni caso **recuperate nei confronti dell'ammesso** (art. 134 comma 4).

I casi di estinzione cui l'art. 134, commi 2 e 4, si riferisce sono quelli di cui all'art. 307, commi 2 e 3, CPC e, cioè, i casi in cui l'estinzione viene fatta conseguire al mancato adempimento dell'atto nel termine perentorio prescritto dalla legge o dal giudice.

La ratio di tale norma si basa sulla circostanza che sia l'estinzione che la rinuncia al giudizio conseguono ad un'inattività delle parti e, pertanto, debbano sopportare per intero le spese prenotate;

se la causa viene **cancellata ai sensi dell'art. 309 CPC e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti dalle ipotesi dell'art. 134, commi 2 e 4**, tutte le **parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate**. Quindi anche la parte ammessa al patrocinio è tenuta al pagamento delle spese prenotate indipendentemente da quanto conseguito.

È invece escluso il recupero delle spese anticipate che rimangono a carico dello Stato (art. 134 comma 5).

Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, per la mancata comparizione delle parti in udienza nel corso del giudizio e dell'ipotesi in cui il processo si estingue per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 307, comma 1, CPC;

Ai sensi dell'articolo 128 T.U (obbligo del difensore) il difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio ha l'obbligo di chiedere l'estinzione del processo cancellato ai sensi dell'articolo 309cpc, l'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

Nell'ipotesi di sentenza che disponga la **compensazione** delle spese di lite, il TU disciplina unicamente il pagamento dell'imposta di registro, art. 132. Nel caso in cui la registrazione della sentenza sia chiesta dalla parte ammessa al beneficio, l'imposta è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre l'altra metà è pagata dall'altra parte. Se la registrazione è chiesta nel proprio interesse dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio, l'imposta è pagata dalla stessa per intero (art. 132).

Sembrebbe che allo Stato spetti l'azione di rivalsa nei confronti della parte soccombente, diversa da quella ammessa al patrocinio a spese dello Stato, solo in ipotesi che la stessa sia stata anche condannata alla rifusione delle spese processuali.

Se, invece, nonostante la soccombenza della parte diversa da quella ammessa, viene disposta la compensazione delle spese processuali, non sussisterebbe alcun diritto per lo Stato al recupero delle spese prenotate e anticipate, non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 133 e 134 T.U.

Nell'ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio è soccombente, ovvero, se vittoriosa ma il

giudice dispone la **compensazione delle spese processuali**, non c'è recupero delle spese prenotate a debito e non c'è recupero per le spese anticipate e , di conseguenza, anche gli onorari e le spese spettanti al difensore rimangono a carico dello Stato.

IPOSTESI DI COMPENSAZIONE

Il giudice civile se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi può compensare per intero o parzialmente le spese processuali tra le parti.

Compensazione totale

Nella compensazione totale ciascuna parte deve sopportare le spese sostenute.

Pertanto le spese “personali”, anticipate e/o prenotate, nei confronti della parte ammessa al patrocinio non devono essere recuperate.

Invece per il principio di solidarietà tra le parti l'imposta di registro, prenotata a debito, deve essere recuperata nei confronti della parte “ricca” per la metà.

È, invece, pagata per intero quando la registrazione della sentenza è chiesta dalla parte “per il proprio interesse o per uno degli usi previsti per legge paga per intero” articolo 132 D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Compensazione parziale

Se le spese sono compensate parzialmente, occorre tener conto della soccombenza e distinguere le spese “personali” da quelle “solidali”.

Se il giudice dichiara compensate parzialmente le spese e **condanna la parte “povera”**, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al pagamento della parte residua per

- **le spese personali:** non vi è titolo per il recupero, pertanto restano a carico dell'erario;
- **le spese solidali:** considerato che l'imposta di registro prescinde dalla soccombenza, metà dell'importo sarebbe a carico del ricco e l'altra metà a carico del povero. Poiché il “povero” è stato condannato la sua parte rimane a carico dell'erario, invece la parte del “ricco” deve essere recuperata nella quota prevista dalla compensazione.

Es: il giudice condanna la parte “povera” e compensa per $\frac{1}{2}$ le spese processuali.

Se l'importo dell'imposta di registro è 100, sono dovuti dalla parte “povera” 50 e pertanto restano a carico dell'erario. Sarebbero dovuti dalla parte “ricca” i restanti 50, ma per effetto della compensazione parziale, sono a suo carico $\frac{1}{2}$ dell'importo dell'imposta di registro e quindi nei suoi confronti deve essere recuperato $\frac{1}{2}$ di 50, cioè 25.

Es. il giudice condanna la parte “povera” e compensa per $\frac{1}{4}$ le spese processuali.

Si farà lo stesso calcolo e pertanto l'importo da recuperare sarà anche in questo caso $\frac{1}{4}$ di 50 cioè 12,50, mentre le spese personali restano a carico dell'erario.

Se il giudice dichiara compensate parzialmente le spese e **condanna la parte “ricca”** al pagamento della parte residua per:

- **le spese personali:** dovrà essere recuperata la quota non compensata.
- **le spese solidali:** considerato che l'imposta di registro prescinde dalla soccombenza, metà dell'importo sarebbe a carico della parte “ricca” e l'altra metà a carico della parte “povera”, ma poiché la parte “ricca” è stata condannata la sua parte dovrà essere recuperata e in più anche la quota spettante alla parte “povera” non compensata.

Es: il giudice condanna la parte “ricca” e compensa per $\frac{1}{2}$ le spese processuali prenotate o anticipate nei confronti della parte “povera” ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Se l'importo delle **spese personali** è 200 devono essere recuperate nei confronti del “ricco” $\frac{1}{2}$ di 200 cioè 100, le restanti sono a carico dell'erario.

Se l'importo delle **spese solidali** è 100 a carico del "ricco" spettano 50 e per effetto della compensazione anche $\frac{1}{2}$ delle 50 che spetterebbero alla parte "povera". Pertanto si dovrà recuperare $50 + \frac{1}{2}$ di 50, cioè 75.

Es. il giudice condanna la parte "ricca" e compensa per $\frac{1}{4}$ le spese processuali prenotate nei confronti della parte "povera" ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Se l'importo delle **spese personali** è 200 devono essere recuperate nei confronti della parte "ricca" $\frac{3}{4}$ di 200 cioè 150, le restanti sono a carico dell'erario.

Se l'importo delle **spese solidali** è 100 anche in questo caso si farà lo stesso calcolo e pertanto l'importo da recuperare nei confronti della parte "ricca" soccombente sarà 50 perché dovuto per il principio di solidarietà e in più, per effetto della compensazione $\frac{3}{4}$ di 50 cioè 37,50 mentre $\frac{1}{4}$ di 50 resta a carico dell'erario.

RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI CIVILI CON PARTE PROCESSUALE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ARTICOLI 158 E 159 DEL DPR 115/2002

L'articolo 158 TU dispone che nel processo in cui è parte l'Amministrazione pubblica, le **spese prenotate a debito sono:**

- il contributo unificato
- l'imposta di registro
- l'imposta ipotecaria e catastale
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sono, invece, **anticipate dall'erario** le indennità di trasferta e le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'Amministrazione.

Il giudice può così decidere:

1. condanna l'Amministrazione pubblica
2. condanna la controparte
3. compensa totalmente le spese
4. compensa parzialmente le spese

Si esaminano le ipotesi citate :

nel **1. caso** non c'è titolo per il recupero delle spese trattandosi di Amministrazione pubblica;

nel **2. caso** le spese di giustizia devono essere recuperate nei confronti della controparte condannata, spese anticipate, prenotate a debito e imposta di registro.

Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'Amministrazione, parte in causa, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Una volta passato in giudicato il provvedimento giurisdizionale contenente la condanna della parte avversa, il recupero deve avvenire secondo le regole generali concernenti il recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili della Pubblica Amministrazione.

Compito degli uffici giudiziari è quello di collaborazione con l'Amministrazione tenuta a gestire il credito.

Nel caso in cui vi è titolo per il recupero e la parte avente diritto alla prenotazione a debito è una **pubblica amministrazione**, il Funzionario addetto alla Cancelleria deve trasmettere, al momento della chiusura della fase processuale e, **a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, copia conforme del foglio delle notizie, completa di tutte le annotazioni e importi delle spese**

prenotate a debito e anticipate dall'erario, all'amministrazione che si è costituita in giudizio, art. 158 ,comma 3, T.U., e che curerà il recupero di tutte le spese in caso di condanna dell'altra parte.

La cancelleria all'atto dell'emissione della sentenza dovrà trasmettere all'Amministrazione, parte in causa, una distinta analitica contenente le spese anticipate e quelle prenotate a debito.

Stessa procedura nel caso di impugnazione della sentenza.

nel **3. caso** poiché non vi è condanna, l'Amministrazione, parte in causa, non ha titolo per il recupero delle spese.

Ma se è stata prenotata a debito **l'imposta di registro** la cancelleria dovrà recuperare, art. 132 TU, la metà dell'importo dell'imposta di registro nei confronti della controparte. L'art. 159 del T.U. prevede che "... se la registrazione è chiesta dall'Amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte ". Se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi consentiti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte. Con risoluzione Agenzia delle Entrate n. 450 E del 21/11/2008 ne consegue che l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'avviso di liquidazione dell'imposta che:

- qualora la P.A. non si attivi per la registrazione dell'atto riguarderà l'intera imposta e sarà dovuta dalla parte privata;
- qualora la P.A. richieda la registrazione, riguarderà la quota residuale rispetto a quella prenotata a debito che sarà pagata dalla parte privata.

Tale risoluzione non sempre viene applicata dagli uffici giudiziari che, tendenzialmente, prenotano a debito l'intero importo dell'imposta e si procede al recupero della metà nei confronti della parte privata.

nel **4. caso sono possibili due ipotesi**

– **4.1 compensazione parziale e Amministrazione pubblica vincitrice, art. 158 TU.** Per la parte compensata non c'è titolo per il recupero e rimangono a carico dell'Erario. Sulla quota spese non compensate l'Amministrazione deve recuperare dalla controparte + quota imposta di registro. Anche nel caso di compensazione parziale delle spese e condanna della controparte al pagamento delle spese residue, la cancelleria all'atto dell'emissione della sentenza dovrà trasmettere all'Amministrazione, parte in causa, una distinta analitica contenente le spese anticipate e quelle prenotate a debito perché provveda al recupero.

– **4.2 compensazione parziale e Amministrazione pubblica soccombente, art. 158 TU.** Le spese vanno recuperate dalla Cancelleria nei confronti della controparte nella misura della quota dell'imposta di registro non compensata. Per quanto riguarda le altre spese non c'è titolo per il recupero.

In caso di mancata comparizione delle parti nei procedimenti in cui la P.A. è attrice o convenuta che si concludono con la cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c., posto che il rinvio ad altra udienza è stato richiesto perché vi erano trattative per un componimento della lite, è possibile verificare tramite verbali d'udienza se c'era una volontà a compensare le spese?

Nel caso di cancellazione della causa ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito. Nulla è previsto per le spese anticipate.

Trascorso un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo, verificata la mancata riassunzione la cancelleria procede al recupero.

RECUPERO ONORARI E SPESE DEL DIFENSORE DI PARTE PROCESSUALE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI

L'art.82 del T.U. dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento. Quindi è il giudice che determina, con atto diverso e separato dal provvedimento che definisce il processo e, indipendentemente dall'esito dello stesso, l'importo dovuto al difensore della parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

A norma dell'art. 130 T.U. gli importi spettanti al difensore sono ridotti alla metà.

Gli onorari e le spese dovuti al difensore sono, ai sensi dell'art. 131 T.U., spese anticipate dall'erario. E il Funzionario, a seguito del decreto di liquidazione, dovrà provvedere all'emissione del mandato di pagamento sul Mod. 1/A/SG e alle annotazioni sul foglio delle notizie.

Poi successivamente, con la definizione del procedimento, se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 133 e 134 del T.U. gli onorari e le spese dovute al difensore, al pari di tutte le altre spese anticipate dall'erario, assieme alle altre spese prenotate a debito, dovranno essere recuperate dallo Stato.

In particolare, se la parte ammessa al patrocinio è soccombente, ovvero se vittoriosa, ma il giudice ha disposto la compensazione delle spese processuali, così come non c'è recupero delle spese prenotate a debito, non c'è recupero delle spese anticipate e, di conseguenza, anche gli onorari e le spese spettanti al difensore rimarranno a carico dello Stato.

Diversamente, se la parte ammessa al patrocinio è vittoriosa e il provvedimento che definisce il giudizio pone a carico della parte soccombente le spese processuali, quest'ultima deve, a norma dell'art. 133 T.U., versare allo Stato le spese processuali poste a suo carico.

Tuttavia l'art. 133 T.U. fa riferimento alle spese processuali che sono liquidate con il provvedimento che definisce il procedimento e, quindi, con atto e con criteri diversi da quelli utilizzati dal giudice per la determinazione dell'importo dovuto e liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio a norma dell'art. 82 del T.U.

Alla luce di ciò si deve ritenere che la parte soccombente potrebbe essere tenuta a corrispondere allo Stato una somma, a titolo di onorario e spese dovute al difensore, superiore a quella che, per effetto del combinato disposto degli artt. 82 e 130 del T.U. è stata anticipata dall'erario e che, come tale, è stato emesso mandato di pagamento con iscrizione sul Mod. 1/A/SG e annotazione nel foglio delle notizie.

Tutto ciò comporta che il pagamento a favore dello Stato, proprio in virtù del provvedimento definitorio che ha disposto la condanna alle spese ed è il titolo esecutivo per il recupero delle spese, art. 133 T.U., corrisponda ad un ammontare delle spese e onorario del difensore in misura superiore a quella liquidata ed effettivamente pagata al difensore da parte dello Stato.

Maria Elena Crabu

Dirigente Procura Generale presso Sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari
Via Budapest, 34 07100 SASSARI
Tel: 079 209273
Fax: 079 236827
e-mail: mariaelena.crabu@giustizia.it